Sezione della protezione dell'aria dell'acqua e del suolo www.ti.ch/spaas

Legge cantonale sull'energia (Len) dell'8 febbraio 1994

Consultazione sul progetto di modifica

Questionario online - termine: 30 settembre 2019

È possibile partecipare alla consultazione solo in forma elettronica, mediante il presente questionario da compilare online

Dati dei partecipanti alla consultazione

Nominativo	Conferenza delle Associazioni Tecniche del Cantone Ticino
(es. Municipio di X, Associazione Y)	
Persona di contatto	Architetto Loris Dellea
Indirizzo email	direttore@cat-ti.ch
Contatto telefonico	0918255556
	0510255555

<u>Categoria</u>

- C Istituzione cantonale
- C Municipio
- C Partito politico
- Associazione del settore
- C Enti e associazioni interessate
- C Altro

DT > Divisione dell'ambiente

Sezione della protezione dell'aria dell'acqua e del suolo

C Parzialmente

www.ti.ch/spaas

C Sì

Motivazioni:

Domande per i partecipanti alla consultazione

1. Valutazione complessiva della modifica di legge:

C No

In linea di massima condivide le modifiche di legge poste in consultazione?

Di principio l'obbiettivo della modifica è condiviso. La forma delle modifiche applicate a livello di legge ci sembrano però troppo vincolanti e dettagliate. Le modifiche alla LEn dovrebbero essere di carattere generale e indicare la direzione da seguire e gli obiettivi da raggiungere. Il dettaglio dei provvedimenti dovrebbe essere poi sviluppato nel regolamento di applicazione della legge. L'inasprimento della legge, estendendo l'obbligatorietà a quasi la totalità del costruito, rende però molto dificile il raggiungimento degli scopi prefissati nell'Art.1 e in particolare il punto a) 2. Valutazione dei singoli articoli oggetto della modifica: Condivide le modifiche apportate alla Legge cantonale sull'energia (Len) dell'8 febbraio 1994 inserite nei seguenti articoli? TITOLO IV Provvedimenti Capitolo I: Utilizzazione dell'energia nel sistema edificio e nei processi industriali e artigianali Art. 9 (modifica): Principio Gli edifici e la relativa impiantistica così come i processi industriali e artigianali devono essere concepiti, realizzati e mantenuti in modo da garantire un uso efficace ed efficiente dell'energia termica ed elettrica, impiegando per quanto possibile energia prodotta da fonti rinnovabili e sfruttando il calore residuo disponibile nel limite della fattibilità tecnica ed economica. C Parzialmente C No Sì Motivazioni: TITOLO IV Provvedimenti Art. 9 a (nuovo): Certificato energetico cantonale degli edifici (CECE) Il Cantone riconosce il Certificato energetico cantonale degli edifici (CECE) quale attestato di efficienza energetica di un edificio. Nota: Questo nuovo articolo sancisce in legge il contenuto dell'art. 36 RUEn in vigore dal 2009. Sì C No C Parzialmente Motivazioni: TITOLO IV Provvedimenti Art. 9 b (nuovo): Funzione esemplare degli edifici pubblici Per gli edifici pubblici, parastatali o sussidiati le esigenze minime relative all'utilizzo dell'energia sono più severe. Nota: Questo nuovo articolo sancisce in legge il contenuto degli artt. 11 e 15 RUEn in vigore dal 2009. C No Parzialmente C Sì Motivazioni: Manca la distinzione tra nuovo edificio ed edificio esistente e anche un cenno agli edifici protetti (storici) andrebbe fatto. La nuova legge deve ancora permettere la possibilità di deroga per casi particolari e sopratutto per le ristrutturazioni e risanamenti. Questo nuovo provvedimento comporterà, per questi casi, un notevole aumento dei costi dell'opera che andranno ad incidere sicuramente sulla qualità architettonica complessiva. TITOLO IV Provvedimenti Art. 10 (modifica): Esigenze concernenti la produzione di energia elettrica I nuovi edifici devono produrre una parte dell'energia elettrica a copertura del proprio fabbisogno tramite l'impiego di fonti rinnovabili. C Sì C No Parzialmente Motivazioni: Di fatto l'applicazione tecnica più probabile per assecondare tale articolo è l'implementazione di un campo fotovoltaico (energia solare), con le relative conseguenze sull'impatto estetico sul territorio. Di base l'articolo si basa su presupposti 'nobili', ma la reale applicabilità va analizzata caso per caso. Quindi si dovrebbe lasciare spazio anche ad altre soluzioni (deroghe). TITOLO IV Provvedimenti Art. 10 a (nuovo): Calore da fonti rinnovabili in caso di sostituzione di un generatore di calore In caso di sostituzione di un generatore di calore in un edificio abitativo esistente, la quota parte di energia rinnovabile dovrà coprire almeno il 10% del fabbisogno di energia termica. C Sì C No Parzialmente Motivazioni: Di fatto l'applicazione tecnica più probabile per assecondare tale articolo è l'implementazione di un campo fotovoltaico (energia solare), con le relative conseguenze sull'impatto estetico sul territorio. Di base l'articolo si basa su presupposti 'nobili', ma la reale applicabilità va analizzata caso per caso. Quindi si dovrebbe lasciare spazio anche ad altre soluzioni (deroghe). TITOLO IV Provvedimenti Art. 10 b (nuovo): Conteggio individuale delle spese per il calore negli edifici nuovi e in caso di riattamento In caso di produzione di calore centralizzata devono essere installati i necessari apparecchi per effettuare il conteggio delle spese per la produzione di calore per il riscaldamento e per l'acqua calda sanitaria: a) per ogni singola unità d'uso, e b) per ogni singolo edificio che fa capo alla stessa centrale di produzione di calore. Nota: Questo nuovo articolo sancisce in legge il contenuto degli artt. 29-31 RUEn in vigore dal 2009. Parzialmente C No C Sì

Pur condividendo i principi dell'articolo, la reale applicabilità va analizzata caso per caso. Quindi sarebbe opportuno lasciare spazio anche ad altre

Il RUEn attualmente non sancisce l'obbligo generale, quindi questo inasprimento porterà ad un aumento dei costi totali dell'opera.

Motivazioni:

soluzioni (deroghe) distinguendo anche tra nuovi edifici ed edifici esistenti.

DT > Divisione dell'ambiente

Sezione della protezione dell'aria dell'acqua e del suolo

www.ti.ch/spaas

TITOLO IV Provvedimenti

Art. 10 c (nuovo): Riscaldamenti all'aperto

I sistemi di riscaldamento fissi all'aperto (per esempio di terrazze, rampe, canali, panchine, ecc.) devono essere alimentati esclusivamente con energia rinnovabile o tramite calore residuo altrimenti inutilizzabile.

Nota: Questo nuovo articolo sancisce in legge il contenuto dall'art. 25 RUEn in vigore dal 2009.

⊙ Sì	C No	C Parzialmente	
Motivazioni:			
La costruzione per il loro riscale	o): Piscine riscaldate e il risanamento di p damento, sono amm	all'aria aperta scine riscaldate all'aria aperta, come pure la sostituzione e le trasformazioni importanti delle installazioni tecnic esse soltanto se si impiega esclusivamente dell'energia rinnovabile o del calore residuo altrimenti non utilizzabil e in legge il contenuto dell'art. 26 RUEn in vigore dal 2009. C Parzialmente	
Motivazioni:			
Gli impianti cent	(nuovo): Produzione tralizzati per la produ	e di calore tramite impianti fissi a resistenza elettrica zione di calore per il riscaldamento e l'acqua calda sanitaria devono essere sostituiti con installazioni nuove che dalla presente legge entro 15 anni dall'entrata in vigore dell'attuale modifica.	;
C Sì	C No	© Parzialmente	
Motivazioni: Il principio è cor	ndivisibile. Per gli ed	fici nuovi è già implementato (RUEn), per gli edifici esistenti (risanamenti) invece comporta investimenti importai	nti.
I grandi consum essere obbligat proprio fabbisog): Grandi consumato natori di energia, il ci i ad analizzare il pro gno energetico	ii consumo annuo di calore supera i 5 GWh o il cui consumo annuo di energia elettrica supera i 0,5 GWh, posso prio consumo energetico e ad adottare delle ragionevoli misure costruttive e/o organizzative per l'ottimizzazione e	
Nota: Questo n		e in legge il contenuto dell'art. 33 RUEn in vigore dal 2009.	
Sì Matinazioni.	C No	C Parzialmente	
Motivazioni:			
•	a): Installazioni con n	otevole potenza assorbita zione che assorbono notevole potenza è autorizzato solo per impianti conformi allo stato della tecnica.	
C Sì	C No	♠ Parzialmente	
Motivazioni:			
Non chiaro il ter	rmine "notevole". Ne	gli articoli precedenti sono indicati valori precisi mentre nell'Art. 11 solamente un apprezzamento di quantità.	

Altri commenti

La CAT auspica una seconda ed ulteriore consultazione, necesaria per chiarire con un nuovo documento le osservazioni emerse con questa prima consultazione.

Anche l'adeguamento del regolamento necessita di un ulteriore appofondimento. Per esempio si potrebbe riferirsi direttamente alle norme RUEn, già attualmente obbligatoriamente applicate, e indicare nel regolamento solamente gli articoli che modificano o differiscono dal RUEn stesso.

La CAT rimane a disposizione per un incontro con l'Ufficio dell'aria, del clima e delle energie rinnovabili, Divisione dell'ambiente, Dipartimento del territorio, per approfondire quanto elaborato nel formulario per la Consultazione della modifica della legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994.

DT > Divisione dell'ambiente

Sezione della protezione dell'aria dell'acqua e del suolo www.ti.ch/spaas

Vi ringraziamo per aver partecipato alla consultazione.

Premi invia per concludere